

# Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

- PARTE SPECIALE -

09

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO**

art. 25 *octies* d.lgs. n. 231/2001

**SOMMARIO**

<b>1.0 - INTRODUZIONE E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DEDICATA AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</b> .....	<b>3</b>
<b>2.0 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO PREVISTI DALL'ART. 25<sup>OCTIES</sup> D.LGS. N. 231/20013</b>	
2.1 - RICETTAZIONE - ART. 648 C.P. ....	3
2.2 - RICICLAGGIO - ART. 648 <sup>BIS</sup> C.P. ....	4
2.3 - IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA – ART. 648 <sup>TER</sup> C.P. ....	4
2.4 - AUTORICICLAGGIO - ART. 648 <sup>TER.1</sup> C.P. ....	5
<b>3.0 - LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI CONTRO IL PATRIMONIO</b> .....	<b>6</b>
<b>4.0 - ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE</b> .....	<b>6</b>
<b>5.0 - PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO</b> .....	<b>6</b>
<b>6.0 - PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI</b> .....	<b>9</b>
<b>7.0 - I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>10</b>

## 1.0 - Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita, autoriciclaggio

L'obiettivo della presente sezione di Parte Speciale (09) del MOGC 231 attiene alle regole di condotta relative al rischio di commissione di reati posti a tutela del patrimonio, individuati nel delitto di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, di cui all'art. **25octies** d.lgs. n. 231/2001, rivolte a tutti i Destinatari del Modello (apicali, dipendenti, organi sociali, collaboratori esterni, fornitori, partner, per come già richiamato nella Parte Generale).

Nello specifico, la presente sezione di Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che dipendenti, apicali, organi sociali, collaboratori esterni e partner della società (in breve: i Destinatari) sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOGC 231;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Con questo obiettivo sono stati elaborati nel presente documento i principi e le regole di comportamento da porre alla base dell'operatività aziendale al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Sezione.

## 2.0 - Criteri per la definizione dei reati contro il patrimonio previsti dall'art. 25octies d.lgs. n. 231/2001

La presente Sezione di Parte Speciale recepisce le ultime innovazioni legislative al d.lgs. n. 231/2001 provvedendo ad una analisi ed esemplificazione delle fattispecie di reato cd. presupposto alla responsabilità dell'Ente.

In relazione ai reati cd. presupposto richiamati in questa Sezione di Parte Speciale del MOGC, previsti dagli articoli 648, 648**bis**, 648**ter** e 648**ter.1** del codice penale, in caso di accertata responsabilità, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da **200 a 800 quote**.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da **400 a 1000 quote**.

Nei casi di condanna per uno dei delitti sopra menzionati, si applicano all'ente le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2 d.lgs. 231/2001 per una durata non superiore a due anni.

## 2.1 - Ricettazione - art. 648 c.p.

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, **acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto**, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Tale ipotesi è punita con la reclusione da **due a otto anni** e con la **multa da Euro 516 ad euro 10.329**.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7*bis* e quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il D.Lgs.n.195/2021 contempla inoltre la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Se il fatto è di particolare tenuità si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione

## 2.2 - Riciclaggio - art. 648*bis* c.p.

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto **sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità** provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena per tale delitto è la **reclusione da quattro a dodici anni** e la **multa da euro 5.000 a euro 25.000**.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il D.Lgs.n.195/2021 contempla inoltre la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi mentre è prevista una diminuzione di pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

## 2.3 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 648*ter* c.p.

Il reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti dai casi previsti dagli articoli 648 e 648*bis* c.p.

La pena per tale reato è la **reclusione da quattro a dodici anni** e la **multa da euro 5.000 a euro 25.000**.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio mira a sanzionare le condotte tese ad ostacolare quelle azioni che causano una maggiore difficoltà di rintracciabilità del bene “collegato” ad un reato commesso in precedenza. Le norme hanno vietato, tra l'altro, l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi. Allo stesso tempo, la normativa in Italia ha come fine la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal **Decreto Antiriciclaggio**, che in parte ha abrogato e sostituito la Legge n. 197/1999.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. La previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.  
Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;
2. L'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi. In tale ambito rientra anche l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
3. L'obbligo di astenersi dall'apertura del Rapporto Continuativo o dall'esecuzione dell'operazione qualora l'intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;
4. L'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'Art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
5. L'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

#### 2.4 - Autoriciclaggio - art. 648ter.1 c.p.

La Legge n. 186/2014 ha introdotto il reato di autoriciclaggio nel codice penale italiano, sanzionando la condotta di chiunque impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto, in modo da **ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa**.

La pena prevista è la **reclusione da due a otto anni** e la **multa da Euro 5.000 a Euro 25.000**.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La **pena è aumentata** quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale; invece, è **diminuita** fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

### 3.0 - Le attività sensibili relative ai reati contro il patrimonio

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte in relazione alle fattispecie incriminatrici richiamate dall'art. 25octies d.lgs. n. 231/2001, si rappresenta una bassa probabilità che i sopraindicati reati possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio di W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.

Le principali **Attività Sensibili** sono le seguenti:

- 1. Apertura di rapporti continuativi**  
quali conti correnti, deposito titoli, deposito a risparmio, carte credito, carte prepagate.
- 2. Gestione flussi economici e finanziari**  
versamento/pagamento in contante, operazioni su assegni bancari o circolari, operazioni su strumenti finanziari.
- 3. Rapporti con i fornitori**  
Gestione acquisti

### 4.0 - Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni:

#### 1. Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili, nonché le attività relative alla gestione e controllo sugli acquisti effettuati, approvvigionamento di beni e servizi; gestione delle operazioni finanziarie.

#### 2. Amministrazione – Rapporti Banche

È la funzione che coordina il piano di sviluppo territoriale e che si occupa dell'organizzazione, verifica e predisposizione della documentazione contrattuale con fornitori e consulenti.

#### 3. Acquisti, Forniture e Contratti - Gare e Appalti - Area Produzione

Si intendono con questa funzione tutte le attività correlate agli acquisti, selezione fornitori, verifica beni acquistati ed eventualmente installati/venduti.

La presente Parte Speciale coinvolge altresì, per quanto di competenza, il consulente **Commercialista** ed il **Revisore** dei Conti.

### 5.0 - Principi e regole di comportamento

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, tutti i Destinatari del MOGC 231, devono conoscere e rispettare:

- **la normativa italiana applicabile alle attività svolte;**
- **il Codice Etico Aziendale;**
- **il presente Modello 231;**
- **la normativa Antiriciclaggio;**
- **le procedure le procedure P-2 (approvvigionamento), P.4 (vendita di servizi) e le linee guida aziendali** nonché tutta la documentazione attinente al sistema di organizzazione, gestione e controllo della società.

Si individuano qui di seguito i principi che informano le specifiche procedure interne dell'azienda, relativi a qualsiasi operazione/attività che coinvolga l'ente nella famiglia dei reati previsti nella presente sezione, in aderenza alla previsione dettata dall'art. 25<sup>octies</sup> d.lgs. n. 231/2001.

### Principi

Tutte le operazioni/attività devono essere eseguite nel pieno rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico, delle regole contenute nel presente Modello, delle *policy* e delle procedure o ordini di servizio aziendali, dei valori e delle politiche della società e dentro i limiti delle eventuali deleghe o procure.

La struttura aziendale è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli richiesti in generale nel Decreto.

Conseguentemente, l'amministratore, gli apicali, i dipendenti nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio hanno l'espresso **obbligo** di perseguire i seguenti principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici.

Questi sono:

– **Segregazione delle attività**

Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso.

– **Rispetto delle procedure**

L'azienda svolge la propria attività sulla base di disposizioni e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività.

– **Poteri autorizzativi e di firma**

Le attività critiche dei processi operativi esposti a rischio reati devono essere espressamente autorizzate.

Inoltre, i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società.

– **Tracciabilità**

Ogni operazione relativa alle attività sensibili deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

– **Gestione delle segnalazioni**

Raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati di cui alla presente sezione rilevati da soggetti interni ed esterni all'ente.

– **Riporto all'OdV**

Riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

### Regole di comportamento

Le seguenti regole di carattere generale si applicano sia agli apicali e ai dipendenti – in via diretta – sia ai collaboratori esterni, *partner*, consulenti, anche in forza di apposite clausole contrattuali, (cd. **clausola 231**).

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, (artt. 25octies d.lgs. n. 231/2001).

Sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure aziendali previsti nella presente Parte Speciale.

È **obbligatorio segnalare** all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

In tutte le operazioni o attività della Società che coinvolgono le attività sensibili al rischio reati posti a tutela del patrimonio indicati nella presente sezione, al fine di mitigare il rischio commissione reato ai Destinatari si elencano i seguenti **obblighi**:

1. identificazione corretta della clientela, in particolare nei seguenti casi:
  - a. instaurazione di un rapporto;
  - b. all'esecuzione di operazioni occasionali di importo pari o superiore a Euro 15.000, sia effettuate con operazione unica sia con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
  - c. al sospetto di riciclaggio;
  - d. ai dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente;
2. gestire correttamente l'**archivio informatico**, istituito presso l'azienda, sul quale dovranno essere registrati e conservati i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni ed ai rapporti continuativi. La registrazione può avvenire contestualmente all'operazione o in un momento successivo, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'operazione;
3. segnalare le **operazioni sospette** all'OdV, anche nel caso in cui le stesse siano rifiutate o comunque non concluse; l'obbligo di effettuare le predette segnalazioni vige per l'intera durata del rapporto con il cliente/fornitore e non è limitato, quindi, alle sole fasi d'instaurazione o di chiusura dello stesso. Le segnalazioni e le comunicazioni devono essere effettuate con la massima tempestività;
4. valutare l'**attendibilità dei fornitori** con modalità che consentano di verificarne la correttezza professionale in un'ottica di prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale. La società verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori attraverso:
  - **visure ordinarie** presso la Camera di Commercio o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
  - il **certificato antimafia (cd. white list - altamente consigliato)** o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
  - l'analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste;
  - la dichiarazione da parte del fornitore di non avere **procedimenti penali a carico**, con specifico riferimento alle norme penali e alle responsabilità in tema di falso.
5. garantire un'**adeguata formazione ai dipendenti** in materia di riciclaggio, dotandosi di procedure interne;
6. mantenere traccia di tutte le varie fasi dei processi aziendali;
7. stipulare condizioni con i clienti con **forme integralmente documentate**, (cartacea e/o elettronica);

8. **segnalare** all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui alla presente Parte Speciale.

La società inserisce nei contratti con i fornitori una specifica clausola cd. 231 con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali aziendali e dei principi contenuti nel Modello, e si impegnano contestualmente al rispetto degli stessi.

#### 6.0 - Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati precedentemente devono rispettarsi i principi procedurali qui di seguito descritti.

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla società e dai destinatari nell'ambito delle attività sensibili, nonché più in generale nell'esercizio della sua attività

#### Accensione di rapporti continuativi / Esecuzione di operazioni disposte dalla clientela

Al fine di adempiere agli obblighi di **adeguata verifica della clientela** la società predispone appositi questionari, nelle seguenti occasioni:

- Accensione di Rapporto Continuativo
  - Effettuazione di operazioni occasionali
- a) Qualora il cliente si rifiuti, o non sia in grado, di fornire le informazioni richieste nei questionari, la società non procede all'accensione del rapporto o all'esecuzione dell'operazione richiesta;
  - b) Le informazioni raccolte dalla società sono analizzate e conservate nel dossier relativo a ciascun cliente/fornitore;
  - c) La società valuta le informazioni fornite dai clienti e determina -ove necessario- il profilo di rischio riciclaggio relativo a ciascuno di essi;
  - d) Nel caso fosse rilevata un'operazione sospetta, la società – al fine di operare l'eventuale segnalazione dell'operazione stessa sulla base di quanto disposto dalla normativa in materia – procede coerentemente con quanto indicato nel Dispositivo di Prevenzione del Riciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo Internazionale, dalla stessa recentemente adottato.

#### Rapporti con i fornitori

La società verifica l'**attendibilità commerciale e professionale dei fornitori** attraverso:

1. **Visure** ordinarie presso la Camera di Commercio o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
2. Certificato antimafia (cd. **white-list**) o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
3. Analisi del fornitore per verificarne la **coerenza con le prestazioni** richieste;
4. Dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali e alle responsabilità in tema di falso.

Il mancato rispetto dei comportamenti etici o false dichiarazioni relative alla situazione del fornitore di cui al paragrafo precedente comporteranno l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto.

#### Clausole contrattuali

La società inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, una **cd. clausola 231**, ovvero sia un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Banca, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico;
- Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali).

#### Altri principi procedurali specifici

- La società prevede appositi corsi di formazione che abbiano ad oggetto i contenuti della normativa e delle procedure adottati dalla società stessa in materia di contrasto al riciclaggio, nonché le modalità con cui deve agire un dipendente che si trovi a gestire un'operazione sospetta; la frequenza a tali corsi è obbligatoria e l'inosservanza è sanzionata disciplinarmente;
- La società fornisce istruzioni alle controllate affinché le stesse pongano in essere adempimenti analoghi a quelli effettuati dall'azienda e descritti nella presente Parte Speciale e più analiticamente nelle procedure aziendali adottate.

### 7.0 - I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti, doveri e poteri dell'Organismo di Vigilanza, questo effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati contro il patrimonio di cui all'art. 250<sup>ies</sup> d.lgs. n. 231/2001.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente parte speciale 09, ex art. 250<sup>ies</sup> sono i seguenti:

- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Aree Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute;

- comunicare, senza ritardo, alle Autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio;
- comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'art. 50 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia;
- proporre, ove necessario, che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dai soggetti apicali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

**FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV:** nessun obbligo di flusso informativo (salvo verifica di evento rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001).

**VERIFICA DELL'ODV:** non è prevista alcuna verifica, salvo i casi in cui venga comunicata l'insorgenza di un evento rilevante ex D.lgs. 231/2001 o altra rilevante/fondata comunicazione ovvero i casi di verifiche eccezionali dell'ODV.